

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2254}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MESSENI NEMAGNA e SANTAGATI

Presentata il 19 giugno 1973

Interventi straordinari dello Stato a favore della regione Basilicata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Annualmente, ad ogni nuova avversità atmosferica, siamo costretti a presentare specifiche proposte di legge, per sollecitare l'intervento dello Stato in favore ed in aiuto di popolazioni colpite nei loro beni e nei loro averi da calamità naturali, in quanto nella nostra legislazione non esiste una legge organica che consenta lo scatto automatico delle necessarie provvidenze di fronte all'insorgere di specifiche situazioni di danno.

Presentiamo quindi alla attenzione della Camera la presente proposta di legge tesa a sovvenire le necessità delle popolazioni della Basilicata duramente colpite dalle avversità atmosferiche della fine di marzo e dei primi di aprile di quest'anno, particolarmente gravi nei comuni di Stigliano, Craco, Pisticci, Aliano, Sant'Arcangelo, Cirigliano, San Fele, Terranova, Senise, Roccanova, Rapolla, San Costantino Albanese che già in precedenza erano stati colpiti da altre alluvioni, ed i cui danni non erano stati ancora riparati.

Il fenomeno atmosferico ha determinato il dissesto del 70 per cento dei comuni della

regione ed oltre ai danni specifici alle abitazioni ed alle infrastrutture cittadine ha inciso pesantemente sulle coltivazioni, sui terreni, sulle aziende agricole e sulla rete viaria con franamenti di strade, linee ferroviarie, viadotti, impianti idrici e fognanti, scarpate, argini ed opere murarie in genere.

I danni sono ancora in corso di accertamento ma già dai dati raccolti dagli uffici tecnici appaiono ben superiori ai 100 miliardi di lire ed il loro ammontare sembra essere suscettibile di ulteriori aumenti in base a più accurati e dettagliati accertamenti.

La necessità di un determinante ed immediato intervento dello Stato è, inoltre, sollecitata dal fatto che la calamità naturale, questa volta, ha coinvolto una delle più povere regioni d'Italia, priva di proprie risorse per cui è impossibile che possa trovare in sé, nella propria economia, i mezzi indispensabili per sanare i danni, per cui l'intervento eccezionale delle autorità centrali dello Stato si pone come l'unica soluzione possibile.

Affidiamo la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla Regione Basilicata è assegnata la somma di lire 160 miliardi per la programmazione degli interventi, la gestione e la esecuzione delle opere di cui alla presente legge che sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili a tutti gli effetti.

ART. 2.

La Regione Basilicata è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui all'articolo 1 sino alla concorrenza di lire 100 miliardi per interventi volti alla regolazione di corsi d'acqua, bacini, laghi, nonché per tutte le opere necessarie alla difesa del suolo sia mediante il proseguimento ed il completamento delle opere già intraprese, sia con la predisposizione di nuove opere.

Inoltre, entro lo stanziamento di cui sopra, la Regione Basilicata provvede alle opere di consolidamento e di trasferimento di abitati anche non compresi nelle tabelle allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

La determinazione degli abitati, non compresi nelle tabelle allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445 da consolidare o da trasferire compete alla regione che provvede alla approvazione del relativo piano regolatore anche in deroga alle norme e formalità previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata la costruzione dell'acquedotto, della rete fognante, delle strade interne, delle scuole, dell'impianto di illuminazione elettrica, del mercato coperto, degli impianti sportivi e del cimitero.

ART. 3.

La Regione Basilicata è autorizzata ad impiegare la somma di lire 60 miliardi per i provvedimenti necessari in relazione alle alluvioni verificatesi a tutto il mese di aprile 1973 e particolarmente per:

1) interventi a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, di pronto soccorso e per costruzioni di case a carattere economico e popolari per famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

2) opere di riparazione e ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, case comunali, edifici di culto, strade;

3) opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali ed altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà della provincia, di comuni o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

4) ricostruzione o riparazione di scuole di ogni ordine e grado;

5) ripristino delle opere di conto dello Stato anche se in corso di esecuzione al momento dell'avverarsi della calamità naturale e limitatamente alla parte dei lavori già eseguiti.

ART. 4.

La Regione Basilicata è autorizzata a concedere contributi sulla spesa per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

I contributi sono concessi nella misura del 90 per cento sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente, per gli alloggi la cui consistenza prima del sinistro, non sia stata maggiore di tre vani ed accessori e nella misura del 70 per cento negli altri casi.

L'ammontare dei contributi non può eccedere la somma di lire 12 milioni per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 15 milioni per ciascun proprietario.

Per gli immobili di proprietà di cooperative edilizie il contributo è previsto solo nel limite di lire 12 milioni per ogni unità immobiliare.

Le domande per la concessione del contributo sono presentate ai competenti uffici del genio civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere accompagnate dal relativo progetto e dal computo metrico. Tutti i documenti vanno prodotti su carta libera ed in esenzione da qualsiasi tassa o diritto.

ART. 5.

Ai fini delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è prevista a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche e secondo la procedura di cui all'articolo 2 della predetta legge la somma di lire 20 miliardi.

ART. 6.

Tutti gli atti ed i contributi relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa e dei diritti casuali e, ove soggetti, scontano solo le imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

ART. 7.

L'onere della spesa previsto dalla presente legge è iscritto allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.